



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VICARI, FIRRARELLO e D'ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2010

Norme in materia di dirigenti scolastici

ONOREVOLI SENATORI. – Con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004, veniva bandito il corso-concorso per dirigente scolastico. Le commissioni esaminatrici sono state divise in sottocommissioni con integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie, unico restando il presidente, giusto il disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341. In tal senso l'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con un argomentato parere trasmesso alle direzioni regionali con nota n. 1160 del 19 settembre 2005, ha ribadito che le eventuali sottocommissioni dovevano essere costituite da due membri dato che il presidente era unico. Tale nota è stata diramata al fine di assicurare in Italia «l'omogeneità dei criteri interpretativi».

Tutti gli uffici regionali, registrando un numero di candidati superiori a 500, hanno costituito ulteriori sottocommissioni secondo le medesime indicazioni ministeriali, e tuttavia il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, con decisioni n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009, ha annullato il decreto n. 2571/1 del 1° febbraio 2006 con il quale l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia (USR) aveva integrato – dopo lo svolgimento delle prove scritte di cui all'articolo 1 del bando di cui al bando del citato corso-concorso del 22 novembre 2004 – la commissione esaminatrice del corso-concorso, dichiarando la caducazione di tutte le operazioni di valutazione effettuate dalle due sottocommissioni avendo le stesse alternativamente operato come collegio perfetto e imperfetto, a seconda della presenza

dell'unico presidente a volte nell'una e a volte nell'altra sottocommissione.

Il Giudice siciliano, tuttavia, probabilmente rendendosi conto di assumere un orientamento non seguito dal Consiglio di Stato, di cui lo stesso costituisce sezione per la sola Sicilia, ha dichiarato nelle citate statuizioni che sono fatti «salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione», sottolineando nelle successive sentenze n. 1064 e n. 1065 del 10 novembre 2009, di esecuzione del giudicato formatosi, che spetta «all'Amministrazione di definire la posizioni di coloro nei confronti dei quali non ha operato l'arresto procedimentale subito dall'attuale ricorrente, sulla considerazione, oltretutto, che, allo stato, vicende e provvedimenti ulteriori si sono frapposti fra gli esiti concorsuali e la relazione eventualmente corrente fra intervenienti *ad opponendum* e l'Amministrazione scolastica».

L'USR della Sicilia, con decreto n. 245 dell'8 gennaio 2010, ha estensivamente applicato il giudicato amministrativo estendendo il procedimento di rinnovazione a tutti i candidati che hanno sostenuto le due prove scritte, non limitandosi ad eseguire il giudicato in favore dei soli soggetti ricorrenti, ovvero, previa revoca in autotutela dei provvedimenti di esclusione, di tutti coloro che avevano proposto ricorso ancora pendente avverso l'esclusione.

I dirigenti scolastici vincitori del concorso in questione hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Palermo, che con ordinanze del 28 gennaio e 5 febbraio 2010 ha disposto la sospensiva del decreto del dirigente scolastico regionale, rilevando che il concorso non dovesse essere rinnovato secondo l'interpretazione data dall'USR, ma che occorreva, all'opposto proce-

dere dalla ricorrezione degli elaborati svolti, avendo interessato la lamentata illegittimità unicamente la fase successiva allo svolgimento delle prove scritte.

In analoga fattispecie verificatasi in Puglia nel corso della medesima procedura di reclutamento l'Amministrazione ha immesso in ruolo dirigenti scolastici che non avevano superato le prove scritte o orali, ma che erano stati ammessi al successivo corso di formazione con provvedimenti cautelari del TAR di Lecce, ed avevano conseguito l'attestato di superamento del corso. In tal senso l'allora Vice Ministro alla pubblica istruzione, Mariangela Bastico, in data 21 gennaio 2008, ribadì in aula ai parlamentari Sasso, Vico e Duranti, che «con sentenze nn. 2685/2007, 2684/2007, 2683/2007, 2682/2007 e 2686/2007 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, richiamando le disposizioni dell'articolo 1, comma 619, della legge finanziaria, ha interpretato le stesse nel senso che il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione avviene, nei confronti dei soggetti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa e quindi scritti nella seconda fascia, dopo i candidati *pleno iure*, con la produzione di una relazione finale e rilascio da parte del direttore del corso di un attestato positivo. La relazione finale medesima e l'attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione. L'amministrazione, pertanto, in applicazione alle indicate pronunce, si è adeguata alla predetta interpretazione, in quanto sarebbe risultata soccombente dinanzi allo stesso giudice, qualora avesse escluso i candidati in questione. Pertanto si ritiene che le operazioni di individuazione dei vincitori del concorso in parola siano state condotte in totale correttezza».

In ultimo il Consiglio di Stato, con decisioni n. 7964 e n. 7965 del 15 dicembre 2009, ha sancito l'assoluta regolarità del pro-

cedimento di formazione delle sottocommissioni seguito anche in Sicilia e previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 30 maggio 2001 in riferimento alla procedura concorsuale sottoposta all'esame del TAR Puglia: «essendosi presentati 932 candidati, la divisione in sottocommissioni era evidentemente legittima, così come non potevano non ritenersi legittime, in base alle finalità sopra ricordate, la simultaneità dei lavori delle sottocommissioni e l'indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento. È di tutta evidenza, del resto, che se il medesimo Presidente fosse stato tenuto a partecipare a tutti i lavori delle sottocommissioni, queste ultime avrebbero dovuto riunirsi in giorni diversi, con totale vanificazione dell'intento acceleratorio perseguito. I verbali nella fattispecie contestati dovevano quindi ritenersi regolari, nella parte in cui menzionavano la partecipazione del Presidente contemporaneamente nelle due sottocommissioni, avendo lo stesso, in entrambe, funzioni garantistiche dell'uniformità di giudizio e dovendo, comunque, eventuali contestazioni investire eventualmente le norme regolamentari, che – imponendo di non sdoppiare anche la presidenza della Commissione – conducevano necessariamente ad una partecipazione dell'unico Presidente nei termini sopra indicati».

Il non univoco orientamento giurisprudenziale ha di fatto determinato una evidente disparità di trattamento tra cittadini della Repubblica, alcuni dei quali subiscono (essi soli) gli effetti di un giudicato – al quale sono peraltro rimasti estranei per mancata integrazione del contraddittorio nei loro confronti – per l'unica ragione di aver scelto di partecipare in Sicilia al corso – concorso. Tale circostanza integra peraltro gli estremi dell'ingiusto processo che costituirà sicuro oggetto di negativa valutazione ad opera dei competenti organi giudiziari europei.

Preso atto di quanto sopra appare assolutamente urgente ed improcrastinabile risolvere la questione del concorso a dirigente scolastico in Sicilia che sta rendendo difficile e quanto mai incerta, la gestione complessiva del sistema di istruzione in Sicilia, considerato che dei 378 dirigenti scolastici coinvolti nella vicenda ben 358 dirigono attualmente un terzo delle scuole della Sicilia, mentre 20 prestano servizio in altre regioni. È probabile, inoltre, che la vicenda si trascini suscitando un ulteriore e diffuso contenzioso fra le parti interessate, che finirà per danneggiare ulteriormente il sistema scolastico siciliano e vedrà probabilmente l'Amministrazione scolastica soccombente di fronte a legittime richieste risarcitorie provenienti da chi si vedrebbe privato di posizioni giuridiche legittimamente acquisite per errori ed illegittimità che, se sussistenti, non sono loro imputabili.

Il rispetto del principio di imparzialità e della *par condicio* dei concorrenti, nonché il comune sentimento di giustizia, alla luce della soluzione adottata dall'Amministrazione scolastica per il caso Puglia, impone di rinnovare le procedure concorsuali, come richiesto dalle sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa, con modalità differenziate che rispettino i diritti e gli interessi legittimi acquisiti da tutti i soggetti coinvolti in questa incresciosa vicenda.

Pertanto il presente disegno di legge prevede che, al fine di accelerare la rinnovazione della procedura concorsuale allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti

un decreto volto a stabilirne le modalità di espletamento secondo i seguenti criteri:

1) per i dirigenti scolastici che già prestano servizio è previsto un colloquio sull'esperienza maturata durante il servizio; per i candidati che hanno frequentato il corso di formazione ed hanno superato le prove è previsto un colloquio su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione; infine i candidati che hanno partecipato alle prove scritte con relativa consegna dell'elaborato è prevista la prova orale come da originario bando;

2) la graduatoria del concorso verrà riformulata con l'inserimento dei candidati di cui al punto n. 1) che supereranno la prova orale ed il corso di formazione dopo i dirigenti in servizio (che manterranno il diritto alla sede) e dopo i candidati già idonei inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

3) la nuova graduatoria avrà durata biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo alla sua approvazione, salvo proroga ad opera della competente autorità scolastica previa assicurazione della necessaria copertura finanziaria.

Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale si provvederà mediante utilizzo delle economie realizzate dai singoli uffici scolastici regionali nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e, ove non sufficienti, con le risorse agli stessi uffici assegnate per la formazione dei dirigenti scolastici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le procedure locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, 4^a serie speciale, del 26 novembre 2004, allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento del suddetto corso-concorso secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

2. Al numero dei posti messi a concorso nella regione Sicilia con il decreto di cui al comma 1 e di quelli coperti attraverso scorrimento della graduatoria generale finale di merito è aggiunto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti nella regione Sicilia per un triennio a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

Art. 2.

1. I candidati del corso-concorso di cui all'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono un colloquio sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento del suddetto colloquio sono confermati i rapporti di

lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del corso-concorso di cui all'articolo 1 sostengono un colloquio relativo ad un progetto elaborato su un argomento scelto dai candidati medesimi tra quelli svolti nel suddetto corso di formazione. A seguito del superamento di tale colloquio, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito del corso-concorso di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. I candidati che hanno superato le prove scritte del corso-concorso di cui all'articolo 1 sostengono la prova orale prevista dal citato decreto direttoriale 22 novembre 2004. La prova orale si intende superata con il punteggio minimo di 21/30.

Art. 5.

1. La graduatoria conclusiva del corso-concorso di cui all'articolo 1 è riformulata secondo il seguente ordine di inserimento:

1) candidati già assunti in servizio con funzioni di dirigente scolastico, di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2009, n. 190, in base all'originario punteggio di inserimento in graduatoria;

2) candidati dichiarati idonei e già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;

3) candidati dichiarati idonei per effetto del superamento della prova orale di cui all'articolo 4 e del conseguimento dell'attestato di superamento del corso di cui all'articolo 6.

2. Ai candidati di cui al comma 1, punto 3, è riconosciuto, sussistendone i requisiti ed i presupposti previsti dalle leggi vigenti, il diritto alla retrodatazione della nomina ai soli fini giuridici.

Art. 6.

1. I candidati che superano la prova orale di cui all'articolo 4 sono ammessi ad un corso di formazione intensivo di durata non inferiore a sei mesi, la cui organizzazione e svolgimento sono curati dall'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica - Nucleo territoriale Sicilia. L'attestato di superamento del suddetto corso è rilasciato dal direttore del corso medesimo. Dal corso sono esclusi i candidati già assunti in servizio che abbiano superato il corso di formazione di cui all'articolo 16 del citato decreto direttoriale 22 novembre 2004.

Art. 7.

1. Le procedure di rinnovazione concorsuale di cui alla presente legge devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Le graduatorie conclusive, compilate secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, restano in vigore per un biennio a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della loro approvazione.

Art. 8.

1. L'organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni del corso-concorso di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge si attengono alle disposizioni del citato decreto direttoriale 22 novembre 2004 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.